

I.N.P.D.A.P.

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA**

Procedura aperta ad evidenza pubblica per l'affidamento triennale del servizio di cassa dell'INPDAP

CAPITOLATO DI APPALTO

OGGETTO DEL SERVIZIO

Art.1_ L'INPDAP (in seguito denominato "Istituto"), intende esperire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa delle proprie strutture centrali e periferiche sull'intero territorio nazionale, attualmente organizzate in Direzione Generale, Direzioni Regionali, Sedi provinciale e territoriali, Strutture sociali, Centri operativi e da strutture, anche non provinciali (colonie, ecc.), quali di volta in volta saranno attivati, eventualmente anche all'estero.

Art.2 _ Il servizio di cassa verrà disimpegnato presso le diverse strutture della Banca aggiudicataria (in seguito denominata "Banca") nei limiti degli orari osservati dalle aziende di credito.

Per lo svolgimento del servizio di cassa delle Direzioni Regionali, delle Sedi provinciali e territoriali, delle Strutture Sociali, dei Centri operativi e delle strutture che esplicano la loro attività in località ove la Banca non opera direttamente, l'Istituto autorizza la Banca medesima ad avvalersi di aziende di credito corrispondenti, ferma restando la responsabilità esclusiva di quest'ultima in ordine agli obblighi dipendenti dal contratto.

Presso la Direzione Generale in viale Aldo Ballarin 42 Roma l'espletamento del servizio da effettuarsi con idonee strutture nei giorni e nelle ore in cui gli sportelli delle aziende di credito sono aperti al pubblico, sarà esteso a tutti i servizi bancari senza limite di somma sia per le operazioni dell'Istituto che per quelle dei dipendenti e degli ex dipendenti dello stesso che intrattengono rapporti di conto corrente con la Banca.

Art.3_ In relazione a tale servizio verranno intestati all'Istituto conti correnti che saranno accessi presso la Banca, a Roma e nelle altre piazze, ove la stessa è operante, nonché presso le Aziende di credito corrispondenti come dal precedente articolo 2.

Art.4_ I versamenti in c/c per costituire la necessaria disponibilità di conto verranno disposti dall'Inpdap o a mezzo di ordini tratti sulla Tesoreria Centrale dello Stato e sulle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato oppure direttamente con propria reversale.

Dei versamenti che affluiranno sul conto tramite la tesoreria Centrale e le Sezioni di Tesoreria Provinciale, la Banca dovrà dare immediata comunicazione alla Direzione Generale dell'Istituto.

Per i versamenti diretti, nel momento in cui gli stessi verranno effettuati con la consegna/trasmissione della relativa reversale, la Banca renderà disponibile per l'Istituto la contabile di accredito o altro documento equipollente.

La Banca effettuerà gli incassi disposti dall'Istituto soltanto in base a reversali numerate progressivamente e firmate dai procuratori abilitati di cui al successivo art. 5.

L'esazione sarà fatta dalla Banca senza l'onere del non riscosso per riscosso e senza l'obbligo di esecuzione contro i morosi. La Banca, pertanto, non sarà tenuta ad intimare atti legali, presentare richieste o impegnare, comunque, la propria responsabilità nella riscossione, restando sempre a cura dell'Istituto ogni pratica legale o amministrativa per ottenere l'incasso, salvo che ciò non venga configurato come servizio aggiuntivo.

In relazione al servizio di cassa, l'Istituto delega la Banca ad incassare, previo chiaro accertamento del versante, del titolo e della causale, ogni somma ad esso spettante, demandando alla stessa la facoltà di rilasciare, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria.

La Banca dovrà accettare, anche senza autorizzazione dell'Istituto, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo a favore dell'Istituto medesimo.

Sulla quietanza relativa alle predette somme, da accreditarsi in conto "sospesi" a disposizione dell'Istituto, andranno indicate obbligatoriamente le generalità complete del versante e la specifica causale del versamento.

Di tali incassi la Banca dovrà dare notizia per iscritto all'Istituto entro due giorni lavorativi, richiedendo l'emissione delle corrispondenti reversali. Per gli importi che risultassero di competenza di una Struttura territoriale diversa da quella ricevente, la Banca sarà autorizzata ad effettuare apposito storno mediante lettera a firma dei procuratori di cui al successivo art.5.

Per l'affluenza delle somme riconosciute all'Istituto a mezzo del servizio postale, l'Istituto si avvale dei conti correnti postali ad esso intestati, con trattenuta riservata alla Banca.

Le valute da applicare saranno conformi a quanto previsto all'art. 23 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n.11.

Art.5_ La Banca effettuerà i pagamenti disposti dalla Direzione Generale dell'Istituto a valere sui conti correnti accesi presso le strutture di cui al precedente articolo 3 soltanto in base ad ordinativi emessi dall'Istituto, numerati progressivamente e firmati

congiuntamente dal Direttore Generale e dal Direttore della Ragioneria ovvero dai loro rispettivi sostituti, espressamente autorizzati.

Per i pagamenti disposti sui conti correnti di cui al precedente articolo 3 dalle Direzioni Regionali, dalle Sedi provinciali e territoriali, dalle Strutture sociali e da strutture dotate di piena autonomia amministrativa, la Banca provvederà soltanto in base ad ordinativi emessi dall'Istituto, numerati progressivamente e firmati congiuntamente dal Direttore della struttura periferica e dal capo contabile o, in alternativa, dai loro sostituti specificamente autorizzati.

L'Istituto comunicherà tempestivamente a mezzo lettera, a firma congiunta del Direttore Generale e del Direttore di Ragioneria, le generalità dei funzionari autorizzati a firmare gli ordinativi di pagamento e di riscossione, nonché ogni eventuale variazione.

Le successive comunicazioni da effettuare a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, saranno valide e vincolanti per la Banca entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione, salvo diversa decorrenza espressamente indicata.

La Banca provvederà a raccogliere le firme autografe delle persone sopracitate, previa identificazione.

Gli ordinativi di pagamento (mandati) e di riscossione (reversali), che dovranno contenere le indicazioni di cui agli artt. 27 e 33 del D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, saranno trasmessi alla Banca accompagnati da distinta in duplice copia, di cui una - firmata per presa consegna - sarà restituita all'Istituto. Differenti modalità sono concordate con la Banca in caso di ordinativi informatici.

La Banca non darà corso agli ordinativi che presentino correzioni o alterazioni, a meno che questi non risultino debitamente convalidati dalle stesse persone che li hanno in precedenza firmati.

La Banca non darà corso, altresì, ai mandati il cui beneficiario si identifichi in uno dei due firmatari né agli ordinativi che risultino firmati da uno solo dei soggetti autorizzati.

Art.6_ I mandati saranno estinti secondo le seguenti modalità:

a) pagamenti per contanti.

Il cassiere acquisirà agli atti la regolare quietanza sottoscritta dal beneficiario o dal suo delegato (la delega, debitamente resa, dovrà essere allegata unitamente alla quietanza stessa alla copia del mandato da restituire all'Istituto).

Gli ordinativi di pagamento non riscossi entro sessanta giorni dalla data di ricezione dovranno essere estinti e riaccreditati.

Per importi particolarmente elevati, modalità e tempi di pagamento verranno stabiliti di volta in volta tra la Banca ed il beneficiario.

b) commutazione di assegno circolare non trasferibile.

Sull'assegno dovranno essere indicati luogo e data di nascita del beneficiario ovvero codice fiscale.

Sulla relativa matrice dovrà essere riportato il numero del mandato e su quest'ultimo andrà apposta l'annotazione recante gli estremi dell'operazione, corredata da timbro e firma del cassiere.

La matrice dell'assegno (o il tabulato riepilogativo) dovrà essere allegata alla copia del mandato da restituire all'Istituto.

c) accreditamento in conto corrente.

Sul mandato la Banca dovrà apporre l'annotazione recante gli estremi dell'operazione (data e numero di CRO) corredata di timbro e firma del cassiere.

d) altre forme agevolative di estinzione richieste dall'Istituto.

Nessun costo potrà essere addebitato ai beneficiari dei pagamenti, salvo quanto diversamente disposto dall'Istituto.

I beneficiari medesimi verranno avvisati direttamente dall'Istituto contestualmente alla consegna dei relativi mandati alla Banca.

Gli ordinativi di pagamento sia con supporto cartaceo che con modalità informatiche dovranno essere evasi entro i due giorni lavorativi successivi a quello della consegna o ricezione.

L'addebito sul conto corrente intrattenuto con la Banca (o con le aziende di credito corrispondenti) avverrà con la valuta del giorno di evasione del mandato.

I mandati estinti, unitamente agli allegati di cui ai punti a), b) e d), dovranno essere restituiti all'Istituto entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di estinzione.

L'Istituto darà il benestare alla ricezione della documentazione mediante regolare comunicazione alla Banca firmata da un funzionario all'uopo designato con apposita segnalazione alla Banca.

La spedizione degli assegni circolari dovrà avvenire entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emissione degli stessi. Tali assegni saranno spediti a cura della Banca medesima ai singoli destinatari, mediante assicurata convenzionale.

Per gli ordinativi di pagamento che comprendano una pluralità di beneficiari e la Banca si avvalga di strutture centralizzate, le emissioni e gli invii degli assegni dovranno avvenire entro due giorni lavorativi successivi alla data di evasione degli ordinativi.

I mandati relativi alle competenze dovute al personale dipendente dell'INPDAP, nonché quelli soggetti a scadenze di legge e regolamentati o con specifica indicazione della valuta,

dovranno essere evasi garantendo la valuta indicata dall'Istituto, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. del 27 gennaio 2010 n. 11.

In particolare, per quanto concerne le somministrazioni di fondi a favore delle strutture periferiche dell'Istituto, la Banca dovrà attribuire la valuta compensata a tutte le operazioni di trasferimento dei fondi medesimi.

In caso di addebiti sul conto, scaturenti da ordinanze di assegnazione di fondi per atti di pignoramento, la Banca dovrà trasmettere all'Istituto, contestualmente alla contabile, la fotocopia delle sentenze medesime ed ogni altro documento utile richiesto dall'Istituto stesso.

Art.7_ Per quanto concerne i pagamenti dell'Istituto da effettuarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, salvo diverse modalità richieste dal beneficiario, saranno osservate le modalità di seguito elencate, con l'intesa che il servizio potrà essere oggetto di riesame, per possibili miglioramenti, nel reciproco interesse:

- a) addebito sul conto corrente intrattenuto presso la Banca o le aziende di credito corrispondenti con valuta del giorno di emissione degli assegni circolari non trasferibili, intestati ai beneficiari;
- b) spedizione mediante assicurata convenzionale – entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emissione – degli assegni circolari non trasferibili di valore non superiore a € 1.000,00(mille);
- c) invio di avviso al beneficiario, mediante raccomandata a/r a cura della Banca da spedire contestualmente all'emissione dell'assegno, per i pagamenti di importo superiore a €1.000,00 (mille). Potranno essere concordate, tra l'Istituto e la Banca, modalità di avviso diverse dalla raccomandata;
- d) restituzione del mandato – con allegato l'elenco analitico dei titoli emessi – alle strutture ordinanti, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione del medesimo. Gli estremi delle raccomandate spedite dovranno essere comunicati all'Istituto;
- e) le spese postali per la spedizione degli assegni e degli avvisi sopracitati faranno carico, solo se opportunamente documentate, alla struttura ordinante con addebito sul relativo conto corrente;
- f) l'elenco analitico dei titoli emessi per singolo mandato e gli estremi delle spedizioni potranno essere resi noti all'Istituto anche con apposite funzionalità via web.

Art.8_ La Banca si obbliga a non dar corso al pagamento di mandati che non corrispondano alle disposizioni di cui al contratto.

La Banca se specificatamente autorizzata dall'Istituto provvederà al pagamento di spese fisse ricorrenti, come canoni di utenze, rate di imposte e tasse ecc. anche senza i relativi mandati; questi saranno richiesti dalla Banca entro il secondo giorno lavorativo successivo

al pagamento ed emessi dall'Istituto entro il quinto giorno lavorativo successivo alla richiesta stessa.

L'Istituto specificherà sui mandati di pagamento le istruzioni per l'assoggettamento delle quietanze all'imposta di bollo; la Banca in ogni caso si atterrà alle norme vigenti in materia.

Art.9_ Gli assegni non ritirati entro sessanta giorni dalla spedizione dell'avviso di cui all'art.7 o restituiti per irreperibilità del beneficiario o per qualunque altro motivo, saranno estinti d'ufficio ed il relativo controvalore sarà riaccreditato con valuta compensata con quella di emissione degli assegni stessi.

La Banca indicherà nella comunicazione di cui all'art. 4 comma 9 gli estremi degli assegni estinti d'ufficio (numero del mandato, beneficiario, data di emissione, indirizzo ed importo) e tutte le altre notizie atte ad individuare la causa del mancato ritiro e della restituzione degli assegni stessi.

In presenza di reclami del beneficiario per mancato incasso dell'assegno a seguito di smarrimento, furto o distruzione, la Banca provvederà come segue:

- a) nel caso di titolo non estinto, effettuerà il pagamento dell'importo non oltre il trentesimo giorno dalla data del reclamo;
- b) nel caso di incasso fraudolento del titolo, riefettuerà il pagamento non oltre il trentesimo giorno successivo a quello nel quale sarà acquisito sia il disconoscimento della firma da parte del beneficiario che la certificazione della denuncia resa dallo stesso alla competente Autorità.

Per la spedizione di assegni a un nuovo indirizzo del beneficiario o per la rmissione ovvero per la spedizione di nuovi assegni, anche se conseguente allo smarrimento dei predetti, sarà riconosciuto alla Banca il solo rimborso delle spese postali.

Entro dieci giorni dalla fine di ogni trimestre solare, la Banca e le aziende di credito corrispondenti dovranno inviare all'Istituto l'elenco degli assegni emessi che risultassero inestinti da un minimo di novanta giorni dall'emissione sulla base dei dati al momento disponibili. Nei casi in cui l'Istituto ne ordini il reintroito la valuta sarà quella prevista dal comma 1 del presente articolo.

Art.10_ I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti delle effettive disponibilità di cassa dell'Istituto.

Qualora la Banca, per fatti non imputabili all'Istituto esegua disposizioni di pagamento nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall'Istituto, è comunque tenuta all'adempimento nei confronti degli effettivi aventi diritto, anche in carenza di recupero delle somme erroneamente disposte.

Art.11_ In relazione a quanto previsto dall'art. 40 della legge 30 marzo 1981 n. 119 (legge finanziaria 1981), dalla legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni ministeriali applicative della materia, l'Istituto comunica l'importo massimo delle disponibilità liquide detenibili presso la Banca.

Art.12_ La Banca, al momento della restituzione degli ordinativi interamente estinti, fornisce apposita documentazione attestandone gli estremi e gli importi.

La trasmissione all'Istituto dei mandati verrà effettuata entro 5 giorni lavorativi, dalla loro estinzione con apposita distinta in duplice esemplare uno dei quali dovrà essere restituito alla Banca firmato per ricevuta.

Trascorsi i tempi previsti dall'art. 9 comma 1 e dall'art. 6 lettera a) gli ordinativi si intendono interamente estinti.

La Banca procederà entro tre mesi, ovvero a scadenza più ravvicinata qualora l'Istituto lo ritenga opportuno anche con apposite funzionalità web, al raccordo delle risultanze della propria contabilità con quelle dell'Istituto stesso.

Qualora l'Istituto non ravvisi coincidenza tra le risultanze del quadro di raccordo e le proprie evidenze contabili, ne dà pronta informazione alla Banca che entro trenta giorni ne individua le cause, dandone tempestiva comunicazione all'Istituto.

Entro i due giorni lavorativi successivi alla richiesta dell'Istituto la Banca fornirà una dichiarazione attestante il saldo del conto corrente e la specifica delle reversali e dei mandati inestinti, evidenziando altresì le estinzioni parziali.

Entro il giorno 20 di ogni mese la Banca dovrà trasmettere all'Istituto l'estratto conto riferito esclusivamente alle operazioni effettuate nel mese precedente .

L'Istituto si obbliga a verificare i suddetti estratti conto e a segnalare alla Banca entro 60 giorni dalla loro consegna le eventuali differenze riscontrate.

Sia gli estratti conto che gli ordinativi estinti dovranno essere trasmessi alla struttura dell'Istituto titolare del conto corrente.

Cinque giorni lavorativi prima della chiusura dell'esercizio finanziario (31 dicembre di ogni anno), la Banca comunicherà gli ordinativi rimasti inestinti onde consentire l'emissione di altrettanti titoli per il loro annullamento. La Banca dovrà trasferire altresì automaticamente all'esercizio finanziario successivo le somme accreditate e/o addebitate non regolarizzate nell'esercizio di competenza.

Entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre solare, la Banca trasmetterà altresì all'Istituto l'estratto conto scalare regolato per capitali e interessi.

Entro il giorno 10 del mese di gennaio, la Banca restituirà gli ordinativi rimasti eccezionalmente inevasi accompagnati da una distinta in duplice copia una delle quali verrà restituita debitamente firmata.

La Banca trasmetterà previa richiesta dell'Istituto, l'elenco dei saldi alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di tutti i conti centrali e periferici intrattenuti con l'Istituto stesso.

Art.13_ La Banca svolgerà il servizio a titolo gratuito ovvero oneroso a seconda dell'offerta effettuata.

Per i pagamenti eseguiti all'estero, l'Istituto riconosce alla Banca il rimborso delle spese vive (postali Swift e bic) nonché il rimborso delle somme richieste dalle banche estere, purché accompagnate da debita documentazione e fatta salva ogni contraria disposizione di legge.

Le spese postali riportate nei singoli ordinativi o nei tabulati allegati ai mandati stessi, saranno a carico dell'Istituto, salvo i casi in cui le medesime, previa espressa indicazione sull'ordinativo di pagamento, debbano essere assunte dal beneficiario e pertanto defalcate dall'importo liquidato dall'Istituto.

La richiesta periodica di rimborso delle spese postali dovrà essere accompagnata da tabulati, anche via web, che forniscano all'Istituto elementi riscontrabili ed idonei a comprovare il numero delle raccomandate A/R e delle assicurate convenzionali spedite; in difetto di questa documentazione, l'Istituto non provvederà al rimborso.

In caso di cessazione del servizio, l'Istituto si impegna ad estinguere, immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni e finanziamenti, anche quelli con scadenze predeterminate, concessi dalla Banca a qualsivoglia titolo. L'Istituto si obbliga, altresì in via subordinata e con il consenso della Banca stessa, a far rilevare dal cassiere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni nonché a far assumere allo stesso tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Istituto.

Art.14_ La Banca risponde di tutte le somme e di tutti i valori che tiene in consegna per conto dell'Istituto.

Saranno, altresì, custoditi e amministrati, a titolo gratuito, i titoli e valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Istituto, con l'obbligo per la Banca di non procedere allo svincolo, se non previa acquisizione di regolare autorizzazione sottoscritta dai funzionari autorizzati a firmare ordinativi di pagamento e di riscossione.

Art.15_ A garanzia della regolare esecuzione del servizio, la Banca consegna all'INPDAP la documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale definitivo di €

1.000.00 (un milione) su un c/c infruttifero intestato all'INPDAP e tenuto presso la Banca fino alla scadenza contrattuale. Tale c/c azionabile con le stesse modalità dei conti correnti ordinari, verrà estinto entro 60 giorni da detta scadenza e la somma sarà restituita, salvo la necessità di copertura di eventuali inadempienze o danni.

Nel corso del contratto, le eventuali rivalse INPDAP sul deposito cauzionale per gli inadempimenti oggetto delle penali contrattuali dovranno essere immediatamente reintegrate dalla Banca.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatto della Banca, il deposito cauzionale sarà incamerato dall'Istituto.

Art.16_ Le parti di comune accordo, potranno apportare tutti i perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.

Art.17_ La Banca risponderà di eventuali disguidi, disfunzioni e danni causati dalla propria organizzazione nell'espletamento del servizio ed è tenuta ad approntare un articolato sistema di gestione dei reclami .

L'Istituto è tenuto a notificare per iscritto alla Banca gli eventuali reclami che gli pervenissero relativamente allo svolgimento del servizio.

In particolare, i reclami relativi a gravi e reiterate inadempienze riferite a :

- mancata produzione dei quadri di raccordo o mancata concordanza tra le scritture della Banca e dell'Istituto ;
- smarrimento degli ordinativi da eseguire;
- mancata restituzione degli ordinativi eseguiti;

valgono quali contestazioni ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Con le medesime modalità verrà contestato ogni altro inadempimento di rilevante importanza per lo svolgimento del servizio.

La Banca a sua volta è tenuta ad adottare prontamente le opportune misure per eliminare gli inconvenienti segnalati.

Per eventuali ritardi della Banca nell'evasione degli ordinativi di riscossione e pagamento rispetto alle modalità ed ai tempi previsti dal contratto, i singoli Uffici dell'Istituto provvederanno ad applicare le seguenti penali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 50 del D.P.R. 27/2/2003 n. 97:

a) per ciascun ordinativo, in ragione di dieci centesimi di euro per ogni mille euro o frazione , per ogni giorno lavorativo di ritardo:

- importo minimo applicabile : 6 euro;
- importo massimo applicabile : 1.000 euro;

b) in caso di ordinativi riguardanti una pluralità di beneficiari, le penali di cui al punto a sono applicate alle singole disposizioni inesitate;

Le penali saranno detratte dai singoli Uffici dell'Istituto dal pagamento del corrispettivo di cui all'art. 13. In caso di incapacienza, saranno oggetto di accredito diretto da parte della Banca sul conto intestato alla struttura INPDAP richiedente.

Qualora le penali per ritardata esecuzione complessivamente applicate dall'Istituto, nel periodo di vigenza del contratto, raggiungano un ammontare cumulato pari a € 1.000.000, ogni ulteriore ritardo verrà considerato come grave inadempimento. In tal caso, l'Istituto provvederà alla contestazione ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Art.18_ La Banca darà esecuzione agli ordinativi che l'Istituto emetterà in modalità elettronica conformemente alle specifiche di cui alla circolare ABI n. 80 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, concordando con l'Istituto le personalizzazioni dei tracciati che si rendano necessarie per l'efficace svolgimento del servizio .

Gli ordinativi generati in modalità elettronica saranno crittografati e firmati digitalmente. La firma digitale dei soggetti di cui all'art. 5 sarà apposta utilizzando apparati e software dell'Istituto.

Su ogni conto corrente dedicato al servizio di cassa, l'Istituto potrà indifferentemente trarre ordinativi sia nella tradizionale modalità cartacea che nella modalità elettronica di cui al primo comma del presente articolo.

Gli ordinativi elettronici verranno trasmessi alla Banca utilizzando il protocollo FTP su linea cifrata (VPN-IPSEC) ovvero utilizzando il protocollo SFTP. I moduli software ed hardware utilizzati per la trasmissione da parte dell'Istituto degli ordinativi e per la ricezione da parte dell'Istituto degli esiti verranno messi a disposizione dall'Istituto stesso.

A pena di risoluzione del contratto, la Banca, entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello stesso, dovrà essere in grado di eseguire gli ordinativi elettronici, nonché ricevere ed inviare i flussi attraverso le modalità tecniche di cui sopra, previa intese con le strutture informatiche dell'Istituto.

L'Istituto e la Banca potranno, nel reciproco interesse, adeguare le citate modalità alle eventuali evoluzioni tecnologiche.

Art.19_ L'Istituto affida alla Banca aggiudicataria il servizio che comprende l'incarico di provvedere alle riscossioni e ai pagamenti che saranno disposti dalle Strutture dell'Istituto. Non rientrano tra gli incarichi affidati alle riscossioni ed i pagamenti che per legge o

decisione dell'Istituto saranno effettuati dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, dalla Tesoreria Centrale e dalle Poste Italiane S.p.A..

E' inclusa inoltre la gestione del patrimonio mobiliare di eventuali titoli di proprietà dell'Istituto.

Art.20_ A far tempo dalla data di stipula del contratto i rapporti di conto corrente attivi a favore dell'Istituto accesi per l'espletamento di detti servizi, saranno regolati ad un tasso pari a quello offerto.

Art.21_ L'espletamento del servizio di cassa, oggetto del contratto, avverrà in base all'articolo 1 del presente Capitolato.

Nell'espletamento del servizio di cassa, è previsto il compenso per ogni ordinativo di incasso e pagamento emesso da ogni Struttura dell'Istituto.

Art.22_ Oltre al servizio di cassa , la Banca fornirà – alle condizioni da stabilire con accordi separati – anche altri servizi che potranno essere richiesti dall'Istituto stesso.

Art.23 La Banca fornirà su richiesta dell'Istituto sino a 300.000 tessere plastificate (per comodità denominate "INPDAP Card"), dotate di microchip, con grafica personalizzata e con il logo dell'Istituto, idonee ad essere utilizzate come tessere di riconoscimento per usufruire di sconti e promozioni dedicate, nonché predisposte per le funzionalità di borsellino elettronico. La Banca dovrà farsi carico della distribuzione delle tessere presso tutti i propri sportelli alle categorie di pensionati INPDAP indicate dall'Istituto, che ne facciano richiesta, nominativamente intestate al richiedente.

Art.24 La Banca riconoscerà ai dipendenti ed ex dipendenti dell'Istituto, che con essa intratterranno rapporti di conto corrente, condizioni di miglior favore rispetto a quelle praticate al pubblico.

Eventuali modifiche successive dovranno essere concordate preventivamente con l'Istituto.

Art.25 La Banca, a richiesta dell'Istituto, sosterrà le attività socio- culturali, sportive e similari promosse dall'Istituto , ivi comprese le partecipazioni a manifestazioni, congressi, convegni, ecc., assicurando a tal fine la propria partecipazione alle spese relative.

Art.26 Le spese di stipula e registrazione del contratto sono a carico della Banca.

Art.27 Per qualsiasi controversia competente è il foro di Roma.

Art.28 Relativamente agli obblighi che derivano dalla normativa in materia di dati sensibili, la Banca assume autonoma titolarità nel trattamento dei dati relativi ai beneficiari dell'Istituto.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott.ssa Valeria Vittimberga